

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4617

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GERMANÁ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000

—————

Modifica dell’articolo 126 del codice della strada, concernente
sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza del presente disegno di legge è dettata dal verificarsi di numerose vicende che hanno visto protagonisti numerosi utenti (persone fisiche, giuridiche ed aziende) sanzionati per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 126, comma 7, del codice della strada (guida con patente scaduta di validità), a seguito dell'entrata in vigore del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha previsto, in aggiunta al ritiro della patente di guida, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi.

Da parte degli operatori del settore si segnala che, subito dopo l'entrata in vigore della presente normativa, sono pervenute numerose telefonate d'utenti per segnalare episodi che li avevano visti protagonisti di vicende in negativo. Un'azienda si è trovata il furgone frigorifero sottoposto a fermo perchè il conducente (dipendente) era con la patente scaduta di validità. Un signore porta-

tore di *handicap* proprietario di veicolo, è stato privato dell'unico mezzo di cui disponeva per effettuare le terapie, perchè il fratello impossessatosi dell'auto è stato fermato dagli organi di polizia e sanzionato per guida con patente scaduta.

Il disegno di legge è composto di tre soli articoli: il primo si propone di sostituire la sanzione accessoria del fermo amministrativo con la sospensione temporanea della patente di guida per trenta giorni; mira ad ovviare all'inconveniente per il proprietario del veicolo, che può non coincidere col conducente, di essere privato del mezzo per un periodo di due mesi, mentre di converso sanziona direttamente l'autore dell'illecito in esame.

Con l'articolo 2 si disciplinano in modo certo i tempi della sanzione accessoria.

Con l'articolo 3 si indica l'entrata in vigore della norma in sessanta giorni dopo la data della pubblicazione, per concedere agli organi amministrativi i tempi necessari per predisporre i conseguenti atti amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è sostituito dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente rinnovata che deve essere depositata per trenta giorni presso l'autorità che ha accertato l'infrazione».

Art. 2.

1. All'atto dell'accertamento di cui all'articolo 1, il contravvenuto comunica la data d'inizio del periodo di sospensione, che deve essere compresa nei 180 giorni successivi alla data dell'accertamento della violazione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

